

Capitolo V

il nuovo affidamento è iniziato nel 2009, a seguito della Deliberazione di G.C. n. 412/2009. Il procedimento di preparazione degli atti di gara ha avuto per oggetto rilevanti e complesse attività preparatorie, compresa la stima, in contraddittorio con il gestore uscente, di tutti gli impianti realizzati da quest'ultimo nel corso della concessione. L'intesa su tale stima è stata raggiunta solo il 29/07/2011 dal Comitato paritetico per il servizio gas.

L'Amministrazione ha ricordato che l'esistenza obiettiva di tali difficoltà e la loro riconducibilità alla responsabilità del gestore uscente sono state accertate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento n. 23114 del 14/12/2011 con il quale detta Autorità ha sanzionato Italgas per abuso di posizione dominante, ex art. 102 TFUE e art. 14, L. 10 ottobre 1990 n. 287, consistente nel ritardo e rifiuto di fornire informazioni necessarie ai fini della realizzazione di gare competitive per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Roma [...]", sanzionando, anche in termini economici, il comportamento scorretto di Italgas Spa. Inoltre, avverso il bando di gara, Italgas ha proposto ricorso al Giudice Amministrativo e tale ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado ed in appello (sentenza TAR Roma, Sez. II, n. 1799/2012, sentenza CdS, Sez. V, n. 1187/2012).

L'istruttoria
dell'Autorità

L'istruttoria dell'Autorità ha rilevato che gli ambiti per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas sono stati introdotti dall'art. 46 bis, comma 2 del D.L. 159/2007 (in vigore dal 3/10/2007), convertito nella L. 222/2007. Al fine di incentivare l'aggregazione tra enti locali, il successivo comma 3, stabilisce che la gara per l'affidamento del servizio è bandita per ciascun bacino ottimale, entro 2 anni dall'individuazione dell'ambito, da stabilirsi entro 1 anno dalla pubblicazione del D.L. stesso.

I 177 ambiti territoriali per la distribuzione del gas (di seguito ATEG) sono stati successivamente determinati dal Decreto 19/01/2011 del Ministero dello Sviluppo economico che ha stabilito che gli enti locali di ciascun ambito affidano mediante gara unica i servizi di distribuzione del gas (ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.M. citato) e che le gare per le quali non è stato

L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture

pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte, sono aggiudicate unicamente in base ai predetti ambiti territoriali (art. 3 comma 3).

L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1 giugno 2011 n. 93 (in vigore dal 29/06/2011) ha precisato che: *"Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222."*

Successivamente, con il D.M. 18/10/2011 sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale. Nelle premesse dello stesso D.M. si Legge *"Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recate, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 24, comma 4, che, superando le disposizioni dell'art. 3, comma 3, primo periodo del decreto interministeriale 19 gennaio 2011, prevede che dall'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono effettuate unicamente per ambiti territoriali, facendo salve le gare che all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo sono pervenute, in caso di procedura aperta, alla pubblicazione del bando di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, anche all'invio della lettera di invito, purché in entrambi i casi riportino la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente"*.

Pertanto, dopo il 29 giugno 2011, deve ritenersi che il legislatore abbia previsto che nuove gare possano essere indette solo a livello di ambito

Capitolo V

territoriale minimo, precludendo al singolo comune la possibilità di bandire una gara autonoma per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. In tal senso si è pronunciato il giudice amministrativo con la sentenza del 29/03/2012, n. 555 Tar Brescia sez. II, aggiungendo *"Ciò ancorché i decreti ministeriali, attuativi delle disposizioni normative relative alla costituzione degli ambiti, siano stati adottati, in parte, solo dopo la pubblicazione del bando. La norma, infatti, a prescindere dai tempi tecnici necessari per l'adozione della disciplina di dettaglio per l'attuazione delle scelte operate dalla Legge in ordine al sistema di affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas, inequivocabilmente pone il divieto, nelle more, di procedere all'indizione di autonome gare da parte dei singoli comuni: in tale periodo, quindi, il servizio dovrà essere garantito dal gestore attuale"*.

Dal momento che il bando della gara in questione è stato pubblicato il 26/09/2011, la S.A. avrebbe dovuto operare al fine di indire la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per l'intero ambito territoriale piuttosto che per il solo Comune di Roma.

L'Autorità ha riconosciuto che la volontà dell'Amministrazione circa l'affidamento in parola sia stata manifestata già nel 2009 ed il comportamento anticoncorrenziale dell'*incumbent* abbia dilatato i tempi relativi all'indizione della gara, come anche richiamato dall' Antitrust, con il provvedimento su richiamato.

L'Autorità ha, quindi, ritenuto che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto indire la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per l'intero ambito territoriale di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1 giugno 2011 n. 93.

Con riguardo ai potenziali ulteriori aspetti di criticità emersi dal bando, l'Autorità ha censurato la discrezionalità lasciata alla Commissione di gara nell'attribuire i propri punteggi in carenza di precisazione anche di sub-criteri, non essendo conforme con la disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa contenuta nell'art. 83, comma 4, del Codice, come modificata dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

*L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture***f) Gare per l'affidamento in concessione di "servizi per il pubblico", ex art. 117 del Codice dei Beni Culturali, e di "servizi strumentali" presso i principali siti culturali nazionali**

Nell'anno 2012 è proseguita l'attività di indagine in materia di gestione e valorizzazione dei beni culturali. L'indagine nasceva dell'esigenza di far luce, in particolare, sulle principali cause dell'ampio contenzioso sviluppatosi sugli affidamenti dei cd. "servizi aggiuntivi".

L'intervento dell'Autorità è stato, inoltre, sollecitato dall'Associazione Confcultura - associazione delle imprese private che gestiscono i servizi per la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio Culturale - la quale ha posto all'attenzione dell'Autorità su alcune gare della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etno-Antropologico e per il Polo Museale della Città di Roma, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze, della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ritenute non conformi alle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

Le gare indette
dalla
Soprintendenza

La Soprintendenza di Roma ha indetto tre distinte gare, nello specifico, per l'affidamento dei servizi di "Libreria" con base d'asta (b.a.) per netti euro 9.163.000,00, del servizio di "Ristoro" b.a. per netti euro 6.199.227,00 e dei servizi "Integrati", b.a. per netti euro 40.579.329,00; tutte aventi scadenza 15.09.2010, per un rapporto contrattuale avente durata 6 anni con verifica intermedia del perdurante equilibrio economico del rapporto al termine del primo triennio.

La Soprintendenza di Napoli e Pompei ha bandito tre distinte procedure ristrette, due per l'affidamento in concessione dei servizi di "Libreria" nelle Aree archeologiche di Pompei ed Ercolano (NA), b.a. per netti euro 2.656.204,00, e nei Siti culturali di Napoli e provincia e Reggia di Caserta, b.a. per netti euro 4.039.364,00 ed una per l'affidamento dei servizi "Integrati" nelle Aree archeologiche di Pompei, Ercolano ed altre (NA), b.a. per netti euro 83.889.120,00; tutte con scadenza 15.09.2010, per un rapporto contrattuale avente durata di 6 anni con verifica intermedia, al

Capitolo V

termine del primo triennio, del perdurante equilibrio economico del rapporto.

La Soprintendenza di Firenze ha indetto due procedure di gara, una per l'affidamento dei servizi di "Libreria" con b.a. per netti euro 47.100.000,00 e l'altra per l'affidamento dei servizi "Integrati" con b.a. per netti euro 160.700.000,00; tutte con scadenza 15.09.2010, per un rapporto contrattuale avente durata 6 anni con verifica intermedia, al termine del primo triennio, del perdurante equilibrio economico del rapporto.

La Direzione Regionale del Lazio ha indetto due procedure di gara, una per affidare in concessione i servizi di "Ristoro", b.a. per netti euro 2.618.000,00 e l'altra per l'affidamento in concessione dei servizi "Integrati", b.a. per netti euro 28.854.000,00; tutte con scadenza il 15.09.2010 e durata 8 anni. Sulle gare segnalate è in corso l'intervento del Giudice Amministrativo.

L'Autorità, considerata l'importanza strategica ed economica della questione, ha avviato un procedimento di vigilanza nei confronti di ciascuna Amministrazione procedente, nonché della competente Direzione per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito anche "Direzione").

L'Autorità nel corso dell'esame dello stato attuale delle procedure, ha rilevato la preoccupante fase di stallo delle varie gare in essere.

Nel merito dei singoli profili contestati nelle gare in oggetto, l'Autorità ha rimesso le proprie considerazioni nella Deliberazione n. 10/2013, ritenendo di tutta evidenza l'importanza di stimare tutti i servizi che compongono il complessivo affidamento in concessione, al fine di garantire condizioni di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e di corretta informazione del mercato di riferimento sulle complessive e reali condizioni di gara.

L'Autorità ha specificato che l'estensione della durata delle concessioni ad otto anni rispetto alla durata media indicata dal MiBAC di sei anni, non risulta supportata da documentazione probante circa la valutazione di sostenibilità economica dei servizi con riguardo all'arco temporale, risalente all'epoca dell'indizione della gara.

L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture

L'Autorità ha ritenuto opportuno soffermarsi anche sul contesto di riferimento in merito al ruolo che i "servizi per il pubblico" (art. 117, D.Lgs. n. 42/04) rivestono nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale italiano, obiettivo strategico per l'economia del Paese, dalla quale è scaturito un rilevante processo di ristrutturazione della domanda nel mercato dei servizi delle attività di valorizzazione e gestione dei beni culturali. Infatti, il Ministero ha provveduto, nel maggio 2010, all'aggiornamento e all'integrazione delle "Linee guida in materia di attivazione ed affidamento in concessione dei servizi per il pubblico negli istituti della cultura italiani" con conseguente elaborazione di nuovi bandi-tipo per l'affidamento dei servizi *de quibus*, cui le Amministrazioni periferiche hanno fatto riferimento nel disegno delle rispettive procedure. Tuttavia, nonostante il notevole impegno profuso dal MiBAC nell'attività di regolamentazione è sorto un notevole contenzioso, con ripercussioni sulle aggiudicazioni e con ritardi di quasi tre anni.

Nelle more della conclusione delle procedure di selezione segnalate, i servizi in esame continuano ad essere erogati dai precedenti gestori in regime di proroga; proroghe - occorre evidenziare - ormai non più sostenibili a livello normativo e, dunque, foriere anche di possibili profili dannosi per l'erario.

Si palesa pertanto la necessità di dare una definizione alla spinosa situazione creatasi nel mercato dei servizi aggiuntivi museali, con particolare riferimento alla rete museale statale, affinché il mercato superi la situazione di stallo in cui versa, rendendo prioritari i criteri di innovazione nella progettazione strategica e gestionale, al fine di rendere competitivo sulla scena internazionale e sempre più redditizio l'immenso patrimonio culturale del Paese.

*Capitolo V***5.4) Segnalazioni alla Procura della Corte dei Conti sulle irregolarità e violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico****a) Rimozione e smaltimento controllato di prefabbricati contenenti amianto installati a seguito del sisma del 23 novembre 1980 – secondo stralcio**

L'Autorità ha rilevato che il Comune di Torella dei Lombardi con la Deliberazione n. 183 del 2001 ha affidato fiduciariamente l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento controllato di prefabbricati contenenti amianto installati a seguito del sisma del 23 novembre 1980 – secondo stralcio; subordinando la determinazione del compenso al limite imposto agli affidamenti fiduciari dalla Legge all'epoca vigente, pari a 40.000 Euro, e il pagamento del compenso medesimo all'ottenimento del finanziamento, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 17 comma 12 bis della Legge n. 109/1994 vigente all'epoca dell'affidamento, il quale vieta espressamente di subordinare il pagamento dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

In relazione al valore dell'incarico affidato con la suddetta deliberazione n.183 del 2001, il Comune con successiva deliberazione, n.51 del 2003, rettificava la precedente al fine di contenere entro l'importo di 40.000 Euro il valore della parcella professionale del professionista incaricato, limitando le prestazioni richieste alla sola progettazione esecutiva. L'importo delle prestazioni professionali, come specificato dalla convenzione del 20/03/2003, è stato, pertanto, convenzionalmente stabilito in Euro 32.375,03. Successivamente, tale impostazione di intenti viene conclusa con la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 199 del 2004, con la quale si affidano gli ulteriori incarichi di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza al medesimo professionista, il cui importo di parcella viene convenzionalmente stabilito con l'atto di rettifica del 02/08/2006 in Euro 61.740,60, cumulativamente inferiore alla soglia dei 100.000 Euro.

L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture

Nel merito l'Autorità si è già espressa (cfr. determinazione n. 2/2002) chiarendo che l'artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata comporta l'elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente. Peraltro, non ottemperare alle suddette prescrizioni comporterebbe anche una manifesta violazione della normativa comunitaria, che dispone esplicitamente: "nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione" e, con riferimento agli incarichi di progettazione, stabilisce che "in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti" (cfr. Direttiva 92/50/CEE).

Inoltre, con la Deliberazione n. 5 del 18/01/2006, l'Autorità ha stabilito che nel caso l'affidamento degli incarichi di progettazione sia riferito sempre ad un medesimo intervento l'importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, e devono essere applicate le procedure previste per l'importo totale dei servizi da affidare.

Quanto rilevato è stato inviato alla competente Procura della Corte dei Conti, per le proprie valutazioni di eventuali profili di danno erariale dovuti alla differenza tra quanto dovuto a titolo di onorari professionali calcolati in conformità alle disposizioni della L.143/1949 e s.m.i. (Art. 14 - Classe e categoria delle prestazioni: I/a) rispetto quanto effettivamente erogato al professionista.

b) Ulteriori segnalazioni

L'Autorità nel corso del 2012 ha avuto occasione di segnalare alla Corte dei Conti una serie di questioni, oltre alcune già descritte, concernenti irregolarità e violazioni che possono riassumersi nel seguente modo:

Capitolo V**Deliberazione n. 103 del 5 dicembre 2012**

Principali problematiche rilevate: parziale illegittima sospensione dei lavori, variazioni apportate non in linea con le condizioni di cui all'art.132 del Codice.

Deliberazione n. 89 del 24 ottobre 2012

Principali problematiche rilevate: affidamento incarichi progettazione e direzione lavori in violazione delle disposizioni di legge; tardiva e/o mancata valutazione errore progettuale; approvazione perizie di variante non in linea con le vigenti disposizioni; affidamento alla stessa impresa esecutrice di ulteriori lavori attraverso l'uso improprio dell'art.125 comma 8 del Codice nonché di lavori extracontrattuali non preventivamente autorizzati.

Deliberazione n. 53 del 16 maggio 2012

Principali problematiche rilevate: violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati economici del progetto esecutivo per errata compilazione dell'Operatore Economico e non ottemperanza del RUP ai dettami dell'art. 47 del D.P.R. 554/99; le lavorazioni previste nella perizia di variante avrebbero dovuto essere oggetto di altro affidamento.

Deliberazione n. 35 del 4 aprile 2012

Principali criticità rilevate: inosservanza norme per la verifica preventiva archeologica, per la validazione del progetto e per le varianti e il manifestarsi di errori progettuali.

Deliberazione n. 34 del 4 aprile

Principali criticità rilevate: subordinazione del pagamento del compenso per la progettazione all'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'opera; carenze progettuali ascrivibili a carente valutazione dello stato

L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture

dei luoghi e perizia di variante originata da insufficienza di indagini geologiche-geotecniche del progetto posto a base di gara.

Deliberazione n. 29 del 21 marzo 2012

Principali criticità rilevate: progetto definitivo posto a base di gara privo dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni di legge; appalto integrato non in linea con disposizioni all'epoca vigenti; restrizione concorrenza per pagamento delle opere in unica soluzione a collaudo ultimato.

5.5 Protocollo di legalità "Grande Progetto Pompei"

L'area archeologica di Pompei costituisce un patrimonio internazionale dal punto di vista artistico e culturale che necessita di interventi di tutela sistematici tanto da indurre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a predisporre un piano per il restauro, denominato "Grande Progetto Pompei", successivamente presentato all'Unione Europea che ne ha disposto il finanziamento per 105 milioni di euro nell'ambito del POI - FESR 2007-2013.

Nell'intenzione del Ministero, il Grande Progetto Pompei rappresenta un sistema organico di interventi di messa in sicurezza e restauro della parte scavata dell'area archeologica con l'obiettivo di: 1) arrestare gli effetti di ammaloramento degli edifici, degli apparati architettonici e di quelli decorativi; 2) contenere il rischio idrogeologico; 3) migliorare la fruizione generale del sito.

Il progetto è attuato nel quadro di una "Intesa Interistituzionale" sottoscritta in data 20 gennaio 2012 tra il Ministero dell'Interno, il Ministro della Coesione territoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Detta Intesa è diretta ad assicurare che il piano di interventi previsti nel progetto venga realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a garantire un rigoroso rispetto della trasparenza delle procedure e prevenire i tentativi di infiltrazioni criminali anche attraverso una costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad una rete di monitoraggio sugli

Capitolo V

appalti di lavori, servizi e forniture, nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere.

Per le suddette finalità con l'art.1 dell'Intesa, è stato istituito, presso la Prefettura di Napoli, il "Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei", di seguito denominato "Gruppo di lavoro" di cui fa parte un rappresentante dell'Autorità.

In data 5 aprile 2012, è stato sottoscritto alla presenza del Presidente del Consiglio, dei Ministri competenti e del Presidente dell'Autorità il Protocollo di Legalità tra la Prefettura-U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza delle procedure per la realizzazione delle opere previste dal "Progetto Pompei". In particolare, l'art. 5 prevede che il Gruppo di lavoro collabori con la Soprintendenza nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti, ai fini dell'inserimento di clausole e condizioni finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale nel ciclo di realizzazione delle opere, monitori le procedure di gara anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e monitori la corretta realizzazione degli interventi anche promuovendo l'attivazione del potere di accesso ai cantieri.

Il Protocollo di legalità è un documento facente parte integrante degli atti di gara con lo scopo di garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ed approvate dal C.I.P.E. con delibera in data 3 agosto 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2012.

A seguito della prima fase di collaborazione relativa ai primi 5 bandi, di cui le rispettive gare sono in corso, è emersa l'esigenza di disciplinare le modalità di collaborazione del Gruppo di lavoro con la Soprintendenza mediante la formalizzazione di un protocollo operativo di I livello.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo di legalità, al fine di poter garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni e di pianificare le attività di sicurezza, è stato formulato detto Protocollo operativo di I livello atto a stabilire modalità e tempi di collaborazione con

L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture

la Soprintendenza e la Prefettura, anche in relazione a questioni specifiche o situazioni di criticità dedotte dal Gruppo.

In adesione alle indicazioni del Protocollo sono state attivate tra il Gruppo e la Soprintendenza alcune verifiche sull' articolazione delle misure volte alla prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante la predisposizione di una Banca Dati necessaria per consentire al gruppo di Lavoro ed al gruppo interforze della Prefettura il monitoraggio del flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere.

Le informazioni da inserire nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art.3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio finanziario di cui all'art.10;
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati, nonché garantire da:
 - a. la prevenzione di interferenze illecite;
 - b. la regolarità degli Accessi in cantiere;
 - c. il monitoraggio dei flussi finanziari;
 - d. la definizione dei criteri di una metodologia di calcolo dell'aliquota forfettaria, da inserire nel quadro economico delle opere e finalizzata a coprire i costi per l'appaltatore derivanti dall'attuazione delle misure volte alla repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa previsti nel sopraindicato protocollo.

Le modalità di monitoraggio dell'esecuzione delle opere, partendo dal censimento delle situazioni di evidenti criticità riferibili alla sorveglianza del sito ed alla presenza di coloni in attività all'interno dell'area archeologica, sono stabilite previo parere del Prefetto.

Capitolo V

Per detto monitoraggio è stato ritenuto necessario conoscere il piano di controllo coordinato di cantiere e sub cantiere da redigere a cura della Soprintendenza anche in relazione alla compresenza di più cantieri nella contestuale fruizione degli scavi da parte dei visitatori.

Una tematica rilevante in trattazione riguarda la questione degli accessi per lavoratori ed automezzi in orari prestabiliti dei diversi cantieri operativi e la questione dei compiti da attribuire ai presidi delle forze dell'ordine quali:

- ✓ controllo noli, attrezzature e macchinari;
- ✓ riconoscimento e identificazione del personale appartenente alla filiera delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri;
- ✓ controllo delle bolle di carico delle merci;
- ✓ controllo dei materiali provenienti dai movimenti di terra in uscita;
- ✓ tutti i controlli con particolare riferimento al "settimanale di cantiere".

5.6 Analisi degli esposti

L'attività istruttoria svolta sugli esposti nel corso del 2012 può sintetizzarsi nei numeri che seguono. Nel caso di esposti in ordine ai quali non sono stati ravvisati dubbi interpretativi o per i quali è stato possibile richiamare una precedente delibera dell'Autorità, sono stati definiti direttamente dalla Direzione competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 lett. a) e b) del relativo Regolamento di Vigilanza. Le questioni per le quali sono state riscontrate rilevanti illegittimità o non conformità alla vigente normativa, ivi compresi profili di danno erariale o di rilevanza penale, sono state oggetto di apposita delibera. L'attività di vigilanza ha, altresì, compreso la successiva verifica del conseguente adeguamento da parte degli operatori del settore alle determinazioni dell'Autorità, nonché l'esame di numerosi bandi di gara relativi a procedure in corso di svolgimento, che a fronte delle riscontrate illegittimità, hanno richiesto un tempestivo intervento, conclusosi, in molti casi, con disposti annullamenti e/o integrazioni e/o correzioni degli stessi ad opera delle stazioni appaltanti interessate.

L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture

In sintesi:

- Esposti e segnalazioni concernenti Lavori: importo € 3.978.290.585,09 e numero 532;
- Esposti e segnalazioni concernenti Servizi e Forniture: importo € 7.745.987.670,82 numero 506;
- Totale Istanze pervenute: importo € 11.724.278.255,91; numero 1038.

Infine, a seguito dell'attività istruttoria sopra rappresentata nonché dell'attività ispettiva, sono state adottate dall'Autorità n. 112 Deliberazioni di cui n. 31 attinenti ai lavori e n. 81 attinenti i servizi e le forniture.

Le istanze pervenute classificate per oggetto sono riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella 3 - Istanze pervenute classificate per oggetto - Lavori

Oggetto	Numero	Importo Totale
Collaudi e Direzione Lavori	18	€ 9.661.257,00
Concessioni	8	€ 904.679.220,00
Ferrovie	6	€ 51.719.372,00
Lavori di messa in sicurezza	4	€ 1.690.433,00
Lavori di natura elettrica	31	€ 39.692.212,00
Lavori sulle reti fognarie	11	€ 15.437.785,89
Metropolitane	3	€ 86.574.389,00
Opere Viarie	37	€ 887.060.401,89
Project Financing	4	€ 402.949.000,00
Restauro	14	€ 44.191.311,00
Servizi di ingegneria ed architettura	75	€ 1.100.542.352,19
Settore idrico	5	€ 78.470.131,00
Opere Edili	209	€ 333.162.190,00
Altro	107	€ 22.460.530,12
Totale	532	€ 3.978.290.585,09

Capitolo V**Tabella 4 - Istanze pervenute classificate per oggetto - Servizi e Forniture**

Oggetto	Numero	Importo Totale
Fornitura di Arredi e Cancelleria	9	€ 15.898.350,00
Servizi Antincendio	5	€ 4.337.586,00
Servizi Balneari	2	€ 118.207,00
Servizi di gestione del verde Pubblico	7	€ 32.848.775,00
Servizi di Pulizia	42	€ 158.986.705,00
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	35	€ 186.428.261,52
Servizi di ristorazione	23	€ 63.933.686,00
Servizi di sicurezza	6	€ 3.755.814,00
Servizi di vigilanza	8	€ 3.954.122,00
Servizi energetici	28	€ 1.945.946.628,00
Servizi Finanziari	37	€ 122.529.434,00
Servizi idrici	6	€ 474.841,00
Servizi informatici e di Archiviazione	19	€ 65.784.539,00
Servizi meccanici	4	€ 44.586.723,00
Servizi sanitari e sociali	78	€ 1.403.575.536,22
Servizi Stradali	86	€ 513.916.177,08
Altro	111	€ 3.178.912.286,00
Totale	506	€ 7.745.987.670,82

Tabella 5 - Istanze pervenute e catalogate per importo - Lavori

Fascia d'importo	Numero	Importo Totale
Da 0€ a 150.000€	121	€ 8.235.673,42
Da 150.000€ a 500.000€	95	€ 27.472.590,48
Da 500.000€ a 1.000.000€	59	€ 43.007.803,00
Da 1.000.000€ a 5.000.000€	110	€ 283.678.419,00
Da 5.000.000€ a 15.000.000€	39	€ 321.751.247,00
Da 15.000.000€ a 50.000.000€	11	€ 304.444.326,19
Oltre 50.000.000€	13	€ 2.989.700.526,00
Istanze con importo non definito	84	
Totale	532	€ 3.978.290.585,09

*L'attività di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture***Tabella 6 - Istanze pervenute e catalogate per importo - Servizi e Forniture**

Fascia d'importo	Numero	Importo Totale
Da 0€ a 150.000€	129	€ 6.764.014,72
Da 150.000€ a 500.000€	81	€ 21.357.650,08
Da 500.000€ a 1.000.000€	47	€ 34.691.036,00
Da 1.000.000€ a 5.000.000€	75	€ 166.668.374,22
Da 5.000.000€ a 15.000.000€	33	€ 246.862.902,80
Da 15.000.000€ a 50.000.000€	18	€ 508.674.558,00
Oltre 50.000.000€	15	€ 6.760.969.135,00
Istanze con importo non definito	108	
Totale	506	€ 7.745.987.670,82

Tabella 7 - Istanze pervenute e catalogate per importo - Lavori, Servizi e Forniture

Fascia d'importo	Numero	Importo Totale
Da 0€ a 150.000 €	250	€ 14.999.688,14
Da 150.000€ a 500.000€	176	€ 48.830.240,56
Da 500.000€ a 1.000.000€	106	€ 77.698.839,00
Da 1.000.000€ a 5.000.000€	185	€ 450.346.793,22
Da 5.000.000€ a 15.000.000€	72	€ 568.614.149,80
Da 15.000.000€ a 50.000.000€	29	€ 813.118.884,19
Oltre 50.000.000€	28	€ 9.750.669.661,00
importo non definito	192	
Totale	1038	€ 11.724.278.255,91

Tabella 8 - Istanze pervenute catalogate per regione - Lavori

Descrizione	Numero	Importo Totale
Abruzzo	16	€ 36.563.070,89
Basilicata	19	€ 223.314.031,00
Calabria	31	€ 82.537.625,00
Campania	68	€ 679.687.342,00
Emilia Romagna	15	€ 1.412.501.562,00
Friuli Venezia Giulia	5	€ 3.785.617,00
Lazio	53	€ 99.875.382,19
Liguria	1	€ 110.170,00
Lombardia	49	€ 265.111.917,00
Marche	16	€ 93.999.239,00
Molise	11	€ 20.453.021,48
Piemonte	18	€ 27.225.921,53
Puglia	63	€ 166.531.252,00
Sardegna	22	€ 33.671.801,00